



MUNICIPIO

Lugano, 20 luglio 2020 trs
centro inf.: 1000.0
ris. mun.: 16/07/2020

Onorevoli Signore e Signori

. Tiziano Galeazzi
. Raide Bassi
. Alain Bühler
. Andrea Censi
. Lucia Minotti
. Omar Wicht
. Giovanni Albertini
. Luisa Aliprandi
. Nicholas Marioli
Consiglieri Comunali

Rispettivi indirizzi

Oggetto: interrogazione no. 1061 - "Tra spiagge private, rive privatizzate e banchine subappaltate c'è da preoccuparsi?"

Onorevoli Signore e Signori,

in riferimento alla Vostra interrogazione in oggetto, del 20 settembre 2019, rispondiamo qui di seguito puntualmente alle domande poste.

A. Relativamente alla questione Caprino:

1. *Il Municipio era a conoscenza della costruzione apparentemente abusiva della spiaggetta a Caprino? Se sì, da quando?*

Con rapporto del 18 ottobre 2018 la Divisione Edilizia Privata ha informato il Municipio in merito alla realizzazione della spiaggetta abusiva su area demaniale. A seguito di tale rapporto, il Municipio, con decisione dell'8 novembre 2018, ha ordinato all'esecutore dell'opera la presentazione di una domanda di costruzione a posteriori e l'immediato divieto d'uso della spiaggia.

2. *Come mai nessuno si è mai accorto del via-vai di zattere con materiale da costruzione che solcavano il Ceresio in direzione di Caprino e ritorno?*

Il Municipio non è a conoscenza delle modalità di realizzazione della spiaggetta abusiva, che verosimilmente è stata messa in opera e portata a termine in pochi giorni.

All'Autorità non è giunta alcuna segnalazione di lavori in corso, difformi dalle licenze edilizie concesse, nemmeno dalla Polizia lacuale, dall'Ufficio cantonale del demanio, dai guardiapescia o da altri utenti del lago.

La segnalazione giunta da un privato cittadino, residente in località Caprino, è avvenuta ad opera eseguita ed ampiamente conclusa.

3. *Perché non vi sono stati dei controlli subito dopo la segnalazione di un dimorante di Caprino? A chi sono state destinate queste segnalazioni e perché furono ignorate? Chiarire quali misure son state successivamente adottate e, ovviamente, in quale lasso di tempo dalla segnalazione si è intervenuti.*

La spiaggia abusiva è stata realizzata in massima parte su area demaniale in una zona discosta, sulla sponda del Lago opposta alla Città, raggiungibile passando attraverso Rovio, Arogno e Pugerna oppure via Lago, per mezzo di un natante.

Per questo comparto, come per molte altre località periferiche, i servizi comunali non effettuano un monitoraggio sistematico del territorio, ritenuto che le risorse necessarie per controllare una giurisdizione di 76 km² comporterebbero dei costi sproporzionati.

Per la sorveglianza degli spazi del demanio pubblico appartenenti al Cantone - che ne cura l'amministrazione per il tramite della Sezione amministrativa immobiliare del Dipartimento del territorio - la Città fa affidamento sulla regolare presenza e attività della Polizia lacuale, con la quale vi è peraltro sempre stata un'ottima collaborazione.

La Città intende comunque potenziare in generale le attività di controllo: proprio per colmare le carenze di personale sul fronte del controllo dei cantieri e del territorio, la Divisione Edilizia Privata è stata dotata di un'ulteriore unità destinata a tale compito. Ciò permetterà di pianificare meglio i controlli dei cantieri; attività che era stata inevitabilmente ridotta a partire dal 2004, a causa della necessità di concentrare gli sforzi su aspetti prioritari, considerata la crescita esponenziale delle pratiche edilizie nel periodo successivo alle aggregazioni comunali del 2004, 2008 e 2013.

I funzionari della Divisione Edilizia Privata hanno preso atto della spiaggia realizzata senza autorizzazione a lavori totalmente conclusi e di fronte a tale situazione sono stati avviati tutti i provvedimenti previsti dalla Legge edilizia, quali il divieto d'uso dell'area, l'ordine di presentare una domanda di costruzione a posteriori e l'avvio di una procedura di contravvenzione.

Il ritardo dell'emanazione dei provvedimenti rispetto alla segnalazione da parte del privato è motivato dall'ubicazione discosta del luogo e dalla necessità di esperire i sopralluoghi di accertamento della fattispecie. Si sottolinea tuttavia che i provvedimenti erano già stati presi nel corso del 2018, ampiamente prima della divulgazione mediatica del caso, avvenuta nel settembre del 2019.

4. *Riguardo la creazione e la successiva demolizione della spiaggia abusiva, non vi è stato alcun intervento da parte del Comune di Lugano per controllare i lavori. Ci si chiede: come mai questa carenza?*
5. *Il proprietario ha notificato i lavori di costruzione e di sgombero della spiaggia? Se sì, quale procedura ha adottato?*

Sia la messa in opera della spiaggia, sia il successivo ripristino della legalità sono stati compiuti senza il coinvolgimento del Municipio o dei suoi servizi.

Entrambi gli interventi rientrano pertanto nella fattispecie degli abusi edilizi, che sono per definizione interventi eseguiti senza autorizzazione, la cui responsabilità ricade sul trasgressore e non sull'Autorità che non ha individuato per tempo la violazione della legge.

L'opera abusiva è stata realizzata per la massima parte su area di proprietà del Cantone, al quale spetta in prima linea di sorvegliare e tutelare il proprio territorio.

6. *Indicare se è stato correttamente avvisato il Cantone sia per i lavori di costruzione che per quelli di sgombero (procedura) in modo conforme alla legge. Se sì, elencare la tempistica e il flusso di lavoro che richiede la legge.*

Per quanto attiene alla realizzazione della spiaggetta il Municipio, una volta accertati i fatti per il tramite dei suoi Servizi, è intervenuto come previsto dalla legge, ordinando al "perturbatore per comportamento" la presentazione di una domanda di costruzione a posteriori. Nel contempo è stato ordinato anche l'immediato divieto d'uso della spiaggia sotto comminatoria dell'art. 292 del Codice penale e l'allontanamento di tutti gli arredi da giardino presenti sul posto. In questa prima fase il Cantone non è stato coinvolto, ritenuto che l'autore della violazione era noto e che il "perturbatore per situazione", cioè il Cantone in quanto proprietario dell'area interessata non aveva evidentemente alcuna responsabilità per quanto accaduto.

Spettava all'esecutore dell'opera abusiva coinvolgere subito il Cantone in qualità di proprietario per l'allestimento della domanda di costruzione a posteriori e per l'ottenimento della necessaria autorizzazione all'uso dell'area demaniale. In tale contesto, i Servizi cantonali competenti avrebbero avuto modo di prendere posizione in merito all'intervento eseguito sul demanio e avviare eventuali procedure di diritto privato o penale di propria competenza.

Riguardo ai lavori di ripristino della legalità si ribadisce come gli stessi siano stati avviati e conclusi su iniziativa autonoma dell'esecutore dell'opera, senza il coinvolgimento dell'Autorità.

Per quanto di competenza del Municipio l'esecuzione volontaria del ripristino ha permesso di evitare l'avvio della procedura edilizia a posteriori e l'emanazione dell'ordine di ripristino, con l'eventualità dell'avvio di un lungo contenzioso.

7. *Il proprietario aveva un'autorizzazione per occupare privatamente la parte del demanio pubblico? Se sì, rilasciata da chi e con quali motivazioni?*

Le sporgenze e le costruzioni che occupano la proprietà demaniale devono essere la beneficio di autorizzazione cantonale per l'uso del demanio. Le concessioni e autorizzazioni vengono rilasciate dalla Sezione amministrativa immobiliare (SAI) del Dipartimento del territorio. Per la spiaggetta realizzata abusivamente il Cantone non ha rilasciato alcuna autorizzazione.

8. *Esiste una mappatura di tutti gli stabili edificati nel Comune di Lugano e confinanti con il demanio pubblico? Se sì, vi sono stati dei controlli approfonditi in queste proprietà per valutare se qualcuno si sia appropriato di parte del demanio pubblico senza autorizzazione?*

9. *Esistono altre proprietà private che, durante la loro costruzione si sono impossessate, senza autorizzazione, di spiagge di dominio pubblico? Se ve ne sono, quali provvedimenti sono stati presi? Per quanti casi? Il Cantone è stato informato?*

La mappa catastale rappresenta in modo dettagliato tutto il nostro territorio ed i geometri incaricati rilevano regolarmente ogni modifica della situazione fondiaria. Inoltre a livello cantonale e comunale esistono diverse raccolte fotografiche che illustrano la situazione delle rive del Lago in una determinata epoca.

Il Cantone, e subordinatamente anche il Comune, effettua regolarmente dei sopralluoghi volti ad individuare eventuali opere abusive che invadono o occupano il demanio cantonale, inoltre sono frequenti le segnalazioni da parte della Polizia lacuale, dei pescatori, dei guardiapescia, ecc.. È pertanto impossibile che vi siano opere abusive che non vengono individuate entro un lasso di tempo relativamente breve, e per le quali non vengono presi i dovuti provvedimenti.

Anche la spiaggetta qui in discussione è stata individuata grazie ad una segnalazione e le procedure previste dalla Legge erano state avviate già nel corso del 2018. Evidentemente i tempi per giungere all'esito di una procedura a posteriori ed ai provvedimenti di ripristino sono lunghi e nel frattempo l'opera abusiva realizzata rimane "congelata" in attesa dell'esecuzione delle opere di rimozione.

10. Nel caso di abuso comprovato, è prassi rilasciare dei permessi a posteriori pur di non intervenire in modo deciso per ripristinare la legalità e riconsegnare il demanio pubblico ai cittadini che possano usufruirne? Cosa vorrebbe fare il Comune per ristabilire l'accesso al lago da parte di tutti?

Di fronte ad una violazione materiale accertata a seguito di una procedura a posteriori viene sempre e sistematicamente negata la licenza edilizia. Non è possibile rilasciare una licenza edilizia a posteriori per opere che non rispettano le disposizioni del Piano regolatore o quelle di ordine superiore.

La Legge prevede quindi la misura del ripristino della legalità, tramite interventi di demolizione o rimozione delle opere abusive. Fuori zona edificabile non vi sono eccezioni al provvedimento del ripristino mentre all'interno della zona edificabile v'è la possibilità di comminare una sanzione pecuniaria solo se l'intervento demolitorio dovesse essere giudicato impossibile o sproporzionato.

Il tema dell'accesso alle rive dei laghi è un tema complesso al quale Cantone e Città riservano sempre maggiore attenzione: il recupero della pubblica fruibilità di aree demaniali rientra nei diversi progetti in corso (Masterplan Lungolago, Raggio verde lungo il Cassarate).

11. Per quanto concerne invece l'abitazione, risulta che sia stata rilasciata a posteriori una notifica di costruzione ad edificio concluso. Quanti altri edifici sul territorio di Lugano hanno ottenuto lo stesso "trattamento agevolato" negli ultimi 5 anni? Chi all'interno dell'amministrazione è responsabile per queste autorizzazioni? (Sezione/Servizio e ufficio specifico).

Quanto affermato dagli interroganti riguardo all'edificio sito sul mapp. n. 1042 RFD Lugano-Castagnola non è corretto.

Si premette che l'edificio si trova all'interno della Zona residenziale R2 del vigente Piano regolatore. Esso era già stato oggetto di una domanda di costruzione con procedura ordinaria nel 2015 relativa alla trasformazione del "Cantiere nautico" (immobile destinato ad attività a carattere artigianale) in "Atelier per artisti" (immobile destinato ad attività lavorative creative, espositive con permanenza temporanea di artisti). In tale ambito il Cantone e quindi tutti i servizi cantonali coinvolti avevano espresso il loro preavviso favorevole sugli aspetti di diritto cantonale e federale ed avevano inserito le condizioni da rispettare per il cambiamento della destinazione e la concessione al prelievo di acque pubbliche per l'impianto di riscaldamento.

Le successive trasformazioni interne, senza alcun ampliamento volumetrico, non generavano modifiche tali da giustificare un nuovo coinvolgimento del Cantone, cioè una nuova procedura ordinaria che avrebbe prodotto un preavviso cantonale identico a quello del 2015. Si sottolinea infatti che per il Cantone, che non ha competenze riguardo alle destinazioni di Piano regolatore (diritto comunale), la trasformazione in atelier per artisti oppure in abitazione secondaria non comporta alcuna differenza. Queste circostanze, che non si ripetono frequentemente, hanno portato la Divisione Edilizia Privata ed il Municipio ad adottare la procedura della notifica sia per l'istanza relativa alle trasformazioni interne dell'atelier per artisti, sia per l'istanza relativa alla trasformazione da atelier per artisti ad abitazione secondaria. Si tratta di una scelta conforme ai principi della Legge edilizia.

Non v'è stato alcun "trattamento agevolato", bensì la scelta della procedura più idonea di fronte alla fattispecie in esame. La successione di trasformazioni da cantiere nautico in atelier per artisti ed in fine in abitazione secondaria sono perfettamente in linea con la destinazione residenziale della particella interessata, ed il fatto che si sia passati da una destinazione artigianale ad una residenziale, quindi molto meno molesta della precedente, ha giustificato l'utilizzo di procedure semplificate previste dalla Legge edilizia. L'abitabilità è stata rilasciata al termine dei lavori di trasformazione, che sono stati eseguiti dopo il rilascio delle rispettive licenze edilizie.

12. Non reputa il Municipio che nel Dicastero coinvolto in questa imbarazzante situazione vi siano problemi di gestione dei permessi e delle prassi legali con la legge Comunale e Cantonale? Se sì, quali provvedimenti intende prendere il Municipio negli uffici toccati da questi avvenimenti? E verso i funzionari responsabili?

La domanda è formulata in modo ostile ed alla medesima il Municipio risponde con fermezza in modo negativo.

Grazie all'attività della Divisione Edilizia Privata il Municipio ed i servizi delegati rilasciano annualmente un numero pari a ca. 1'400 licenze edilizie. La prassi vigente nel Comune di Lugano relativa alla scelta del vettore procedurale da utilizzare per le differenti istanze edilizie è frutto di principi consolidati da diversi anni che tengono conto sia della necessità di ossequiare le disposizioni di diritto federale, cantonale e comunale vigenti, sia di garantire delle procedure celeri, poco burocratiche e prive di formalismo.

Nel corso del 2015 il Municipio ha introdotto le deleghe operative che hanno permesso di sgravare l'Esecutivo di centinaia di decisioni ogni anno, attraverso l'attribuzione delle competenze alle divisioni dell'Amministrazione comunale. L'attribuzione delle deleghe in ambito di procedure edilizie ha permesso di ridurre almeno del 60% le decisioni sottoposte a risoluzione municipale e quindi di ridurre sensibilmente i tempi di evasione delle pratiche. In pratica le domande di costruzione con procedura ordinaria vengono sottoposte al Municipio mentre quelle con procedura di notifica sono delegate alla Divisione Edilizia Privata, che può tuttavia sottoporle al Municipio nel caso si tratti di casi particolari che meritano l'avallo da parte dell'Esecutivo, o comunque per informazione.

La procedura scelta per una domanda di costruzione ha delle conseguenze importanti sui tempi di evasione della medesima. A titolo di esempio le tempistiche, in assenza di opposizioni, risultano le seguenti:

- procedura di notifica senza pubblicazione ca. 15 gg;
- procedura di notifica con pubblicazione ca. 30 gg;
- procedura ordinaria ca. 75 gg.

Si può quindi concludere che la scelta della procedura riveste un ruolo determinante, che si ripercuote anche sull'accumulo di pratiche presso la Divisione Edilizia Privata.

A titolo statistico si osserva che negli ultimi anni sono state rilasciate indicativamente:

- 300 licenze edilizie con procedura ordinaria;
- 400 licenze edilizie con procedura di notifica con pubblicazione;
- 700 licenze edilizie con procedura di notifica senza pubblicazione.

Il compito di stabilire la procedura è delegato alla Divisione Edilizia Privata, che si attiene alle disposizioni della Legge edilizia ed alla propria esperienza, tenuto conto del fatto che la Legge edilizia ed il suo Regolamento risalgono ad una trentina di anni fa e che dal profilo formale vigono delle regole anacronistiche e poco adatte per la gestione delle odierne domande di costruzione. Ne da atto il Consiglio di Stato: *“A venticinque anni dalla sua entrata in vigore, è emersa un’inadeguatezza della legge edilizia rispetto ai tempi attuali ”* (Messaggio n. 7823 del 3 giugno 2020 relativo alla revisione totale della legge edilizia cantonale del 19 marzo 1991, pag. 3). Proprio per questa ragione il Cantone aveva avviato nel 2017 un importante progetto di revisione totale della Legge edilizia e nel rapporto esplicativo ha evidenziato la necessità di porre rimedio alle incongruenze procedurali emerse nel corso degli anni ed evidenziate a più riprese dai tribunali. A livello comunale e cantonale sono già stati introdotti dei correttivi procedurali, in particolare è stata abbandonata la regola di sottoporre a procedura ordinaria ogni intervento, anche di secondaria importanza, che richiama l'applicazione di aspetti di diritto cantonale o federale delegato. In tal caso si opta infatti per il rito della procedura della notifica con consultazione degli uffici cantonali competenti per l'applicazione del diritto superiore.

A titolo di esempio per cambiamento di destinazione da ufficio a studio di estetica viene adottata la procedura della notifica con consultazione dell'Ufficio della sanità, che è l'unico ufficio cantonale che ha delle competenze al riguardo della nuova destinazione dei locali. I tempi di evasione della pratica edilizia passano così da 75 a 30 giorni, o addirittura a 15 giorni se in virtù dell'art. 12 cpv. 3 LE si può prescindere dalla pubblicazione.

Per una realtà come la Città di Lugano, dove soprattutto nel centro cittadino vi sono ogni anno centinaia di modifiche della destinazione degli spazi, l'adozione di procedure snelle e semplificate gioca un ruolo fondamentale nel sostegno dell'economia e dei commerci. Scostarsi da questa prassi fondata su un sano pragmatismo porterebbe, in applicazione degli art. 5 e 6 RLE, ad assoggettare alla procedura ordinaria anche il cambiamento di destinazione di un ufficio in un'abitazione, di una residenza primaria in una secondaria, la trasformazione di un negozio in uno studio di estetica o l'installazione di un climatizzatore in un appartamento.

La prassi menzionata ha quindi permesso di evadere in modo celere centinaia di procedure edilizie senza incorrere in violazioni materiali della legge e senza ledere interessi cantonali o di terzi.

13. *Alla luce di questi fatti, quali provvedimenti sta adottando il Municipio? Ha pensato a un'inchiesta amministrativa interna o ad altro?*

Il Municipio ha dato incarico alla Revisione Interna di esaminare nel dettaglio e di ricostruire accuratamente lo sviluppo delle procedure edilizie che hanno condotto al rilascio delle licenze edilizie menzionate al pto. 11. Non sono emersi elementi che giustificano l'avvio di procedure disciplinari nei confronti di collaboratori della Città. E' stato in particolare accertato che non sono state messe in atto procedure di favore: i servizi della Città si sono attenuti alle procedure rispettose della prassi adottata per tutti i casi analoghi e hanno applicato nella misura ammissibile il margine di apprezzamento che le normative concedono agli enti locali.

Per completezza d'informazione si informano gli interroganti che pendono attualmente ancora diverse procedure legate a questo abuso edilizio:

- le domande di revoca promosse dal Dipartimento del Territorio di due licenze edilizie rilasciate dalla Città: il Municipio le avversa in quanto ritiene non ricorrano i presupposti per darvi seguito. Le procedure sono tuttora sub iudice e sarà pertanto l'autorità giudiziaria superiore a dover derimere il contenzioso sorto fra il Municipio e l'Autorità Cantonale;
- la procedura contravvenzionale avviata dal Municipio nei confronti del proprietario che è stato sanzionato per la parte d'abuso che ha interessato il suolo comunale;
- la parallela procedura amministrativa/penale per la parte d'abuso che ha interessato il demanio cantonale, procedura gestita e di competenza dell'autorità cantonale, estesa alle violazioni della legislazione sulla protezione delle acque;
- una procedura di domanda di costruzione a posteriori per un idromassaggio realizzato nella zona edificabile senza la necessaria autorizzazione;
- un procedimento penale contro ignoti per titolo di abuso d'autorità aperto dal Ministero pubblico a seguito di una lettera anonima pervenuta al Ministero con riferimento al servizio televisivo di "Falò" del 12 settembre 2019.

B. Relativamente alla banchina in legno ubicata sul Lungolago:

1. *Quanto è costata la realizzazione della banchina? Il predetto importo entra nel margine di competenza del Municipio?*

Il costo complessivo per la realizzazione della banchina è stato di CHF 190'000.--. Tale importo rientra nel margine di competenza del Municipio, il cui limite è di CHF 250'000.-- (cfr. art. 9 bis cpv. 1 lett. b del Regolamento comunale).

2. *Come spiega il Municipio che una azienda che non ha specifiche competenze per quel genere di costruzioni abbia potuto ottenere l'appalto? Come spiega il Municipio che predetta azienda abbia poi subappaltato ad un'altra società con grosse difficoltà finanziarie? Motivare l'assegnazione dell'appalto e il subappalto in oggetto.*

L'esecuzione dell'opera è stata affidata dal Municipio allo studio di architettura che l'aveva progettata. Nell'affidare l'incarico l'Esecutivo ha indicato che tutte le delibere avrebbero dovuto essere eseguite nel pieno rispetto della Legge sulle commesse pubbliche.

Le opere da falegname sono state impostate con un concorso ad invito. La direzione lavori non ha allestito un capitolato, ma ha richiesto delle offerte tramite piani tecnici estremamente dettagliati. Questo tipo di procedura, di cui il Municipio non era a conoscenza, non ha consentito di stabilire delle graduatorie dei concorrenti. La scelta fatta dal progettista si è quindi basata unicamente sull'aspetto economico dell'offerta. Inoltre, mancando i capitolati, il divieto di subappalto e quello di prestito di manodopera non sono stati indicati. L'idoneità della ditta deliberataria ai sensi degli art. 34 e 39 RLC Pubblica / CIAP è stata verificata nella banca dati del Centro di competenza commesse pubbliche del Comune.

La ditta deliberataria non ha indicato nella sua offerta che avrebbe fatto capo ad un subappaltatore o a un prestito di manodopera, né lo ha comunicato successivamente. Per quanto si è venuto a sapere solo dopo il termine dei lavori, la ditta in questione prevedeva di eseguire il lavoro con le proprie maestranze, ma a causa della sovrapposizione con altre commesse ha dovuto richiedere alcune persone ad un'altra ditta per poter rispettare i tempi di consegna. L'idoneità del prestatore di manodopera non è quindi stata verificata, né purtroppo sono state fatte verifiche in merito alle maestranze impiegate sul cantiere. La ditta in questione non figurava nel database del Centro di competenza ed era manifestamente inidonea ai sensi dell'art. 39 RLC Pubblica/CIAP.

3. *Il Municipio era al corrente del subappalto per la costruzione della banchina in riva al lago di fronte al Municipio? Se sì, da quando?*

Come riferito nella risposta alla domanda precedente, il Municipio è venuto a conoscenza del prestito di manodopera solo dopo il termine dei lavori. Se lo avesse saputo in anticipo sarebbe intervenuto per impedirlo.

4. *Risulta al Municipio che la società che ha ottenuto il subappalto abbia impiegato solo operai frontalieri che alloggiavano provvisoriamente nei dintorni di Lugano?*

Il Municipio non ha informazioni sugli operai prestatati alla ditta appaltatrice.

5. *Risulta al Municipio che la società in questione ha lasciato debiti per milioni di franchi sul nostro territorio? Se sì, spiegare come abbia potuto prendere il mandato di subappalto senza che qualcuno dell'amministrazione verificasse la bontà della società.*

Come riferito in precedenza, nessuno era a conoscenza del prestito di manodopera, in caso contrario il Municipio sarebbe intervenuto per impedirlo. La ditta in questione è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato dal Pretore poco dopo la conclusione dei lavori. Non si è a conoscenza del totale dei debiti a suo carico.

6. *Quale ufficio dirige o dovrebbe dirigere e rispettivamente controllare questi lavori assegnati dalla Città? Magari lo stesso ufficio del caso relativo alla spiaggia privata di cui sopra? Elencare i servizi responsabili.*


All'interno della Divisione Eventi e Congressi vi è, come noto, un ufficio che si occupa della gestione dei porti e dei pontili della Città. Esso ha gestito la fase iniziale della procedura, demandata poi allo studio di architettura.


Tutta la procedura di progettazione e di esecuzione della banchina è stata oggetto di una verifica della nostra Revisione Interna, che nel proprio rapporto ha evidenziato una serie di errori e di situazioni non conformi alla legge. Preso atto del rapporto, il Municipio ha deciso di ulteriormente rafforzare un processo interno che esige l'attribuzione di progetti tecnici, anche di piccola entità come nel caso in questione, alle Divisioni competenti in materia per la loro gestione tecnica e verifica procedurale e legale delle entità terze coinvolte.


Si ricorda che la spiaggia di Caprino non era un'opera pubblica, me è stata eseguita da un privato su area demaniale. Si tratta quindi di un caso ben diverso da quello qui in esame, per il quale era competente un'altra Divisione.

Ci è gradita l'occasione per porgerVi, Onorevoli Signore e Signori, l'espressione dei nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Avv. M. Borradori

Il Segretario:  R. Bregy



The seal is circular with the text 'MUNICIPIO DI LUGANO' around the perimeter and 'C.T. ON' at the bottom. In the center, there is a shield with the letters 'L', 'V', 'G', and 'A' in a grid.

C.p.c.:

- . Consiglio Comunale
- . Municipio
- . Divisione Affari Giuridici
- . Divisione Edilizia Privata
- . Divisione Eventi e Congressi